

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 23 maggio 2000

la CONFINDUSTRIA

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)

convengono di apportare, con decorrenza 1° gennaio 2001, le seguenti modifiche agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione:

1. Il punto 5 dell'accordo 3 ottobre 1989 è sostituito dal seguente:

"La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2) è stabilita nel seguente ammontare:

- a. 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue;
- b. 4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lettera a. (L. 195.000.000 annue) fino a un massimo di L. 270.000.000 annue.

La contribuzione previdenziale dovuta da ciascun dirigente in servizio alla gestione di cui al punto 2) è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi delle precedenti lettere a. e b. ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dalle predette lettere a. e b.

Le contribuzioni di cui ai punti precedenti non possono superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.L.vo 18 febbraio 2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punti 1) e 4, comma 3.

Agli effetti dei precedenti commi, fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 195.000.000 e L. 270.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

Le contribuzioni di cui al primo comma, lettere a. e b., attesa la loro finalità esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto.

Dal 1° gennaio 2002, viene destinata una quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto di ammontare pari all'1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tale ammontare verrà incrementato di un ulteriore 1% della predetta retribuzione.

Dette quote sono trasferite al Fondo dall'impresa unicamente ai contributi di cui ai commi precedenti, con le decorrenze, le cadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilito dallo Statuto del Fondo".

2. Il punto 2) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

"Per i dirigenti di cui al precedente punto 1) la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2001, nel 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di L. 150.000.000 annue, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel 3% della retribuzione di cui sopra da applicarsi sino al limite di L. 165.000.000 annue.

La contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio, come più sopra individuato, è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente comma ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto comma.

Agli effetti dei precedenti commi fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 150.000.000 annue e di L. 165.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

La contribuzione di cui al 1° comma, attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto".

3. Il 1° comma del punto 5) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

"Per i dirigenti che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, da applicarsi entro il limite di L. 150.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 3% della predetta retribuzione entro il limite di L. 165.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibili con la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2".

CONFINDUSTRIA

FNDI